



Comune di CASTELNUOVO BELBO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**ADEGUATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, CAPITOLO I, DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 MARZO 2000,
N. 42 -29532, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 12 NOVEMBRE 1999,
N. 28 E DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114**

INDICE ANALITICO

Articolo	Descrizione
	CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI
1	Disciplina della Polizia Urbana
2	Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
3	Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento
	CAPO II -DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO
4	Definizione e ambito di applicazione
5	Occupazione di suolo pubblico
6	Rinnovo delle concessioni temporanee di suolo pubblico
7	Istanza e versamento della tassa per le occupazioni temporanee
8	Istanza e versamento della tassa per le occupazioni permanenti
9	Rilascio della concessione/autorizzazione
10	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
11	Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni
12	Procedura ed effetti del procedimento di revoca
13	Occupazioni abusive
14	Esenzioni
15	Esazione della tassa d'occupazione d'aree pubbliche
16	Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche
17	Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
18	Installazione di tende solari
19	Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
20	Requisiti dei carretti per la vendita su aree pubbliche
21	Mercati di gente d'affari – Commercio in forma itinerante.
22	Divieto di giochi sul suolo pubblico

23	Collocamento di condutture
24	Strutture per pubblici spettacoli
25	Occupazioni con strutture pubblicitarie
26	Occupazioni di attività per riparazioni veicoli

	CAPO III -NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI
27	Disposizioni di carattere generale
28	Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
29	Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
30	Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
31	Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
32	Scarico di rottami e di detriti
33	Trasporto di materiale di facile dispersione
34	Sgombero della neve
35	Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
36	Divieto di lavatura, riparazione e sosta prolungata dei veicoli su aree pubbliche
37	Divieto di getto di opuscoli o foglietti
	CAPO IV -DECORO DEI CENTRI ABITATI
38	Manutenzione degli edifici
39	Collocamento di cartelli ed iscrizioni
40	Ornamento esterno ai fabbricati; Tende su facciate di edifici
41	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
42	Spolveramento di panni, tappeti e suppellettili
43	Rifiuti
44	Viali e giardini pubblici
45	Vasche e fontane
46	Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
47	Terreni confinanti col suolo pubblico
	CAPO V -QUIETE PUBBLICA
48	Esercizio dei mestieri, arti ed industrie: lavoro notturno.
49	Impianti di macchinari
50	Sorgenti sonore interne agli edifici
51	Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
52	Rumori nei locali pubblici e privati
53	Uso di strumenti sonori
54	Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

55	Venditori e suonatori ambulanti
56	Spettacoli e trattenimenti: schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie.
57	Suono delle campane

58	Sale da ballo, cinema e ritrovi
59	Dispositivi acustici antifurto
60	Carovane di nomadi
	CAPO VI -NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
61	Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili: Impianti di G.P.L. per uso domestico: Criteri di sicurezza
62	Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
63	Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
64	Uso di fiamma libera -Accensione falò
65	Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
66	Strumenti da taglio
67	Trasporto di acque gasate e di seltz
68	Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
69	Manutenzione di aree di pubblico transito
70	Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
71	Ripari ai pozzi, cisterne e simili
72	Illuminazione dei portici, delle scale e degli androni
73	Impianti di pubblico interesse
	CAPO VII -DISPOSIZIONI SUGLI ANIMALI
74	Disposizioni riguardanti gli animali nei centri abitati
75	Trattamento degli animali
76	Bestie macellate e trasporto carni
77	Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
78	Animali pericolosi -Cani
	CAPO VIII -CORTEI E MANIFESTAZIONI
79	Stemma del Comune
80	Cortei funebri
81	Processioni -Manifestazioni
	CAPO IX – ESERCIZI COMMERCIALI
82	Classificazioni degli esercizi commerciali

83	Ispezioni
84	Sanzioni e revoche
85	Revoca delle autorizzazioni commerciali e delle autorizzazioni/concessioni edilizie
	CAPO X – SANZIONI
86	Accertamento delle violazioni e sanzioni
87	Provvedimenti del Sindaco
88	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
89	Sequestro e custodia di cose
90	Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni
	CAPO XI-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
91	Abrogazioni di disposizioni
92	Entrata in vigore
All.	Articoli ammessi all'oblazione via breve

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 -Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti la cui efficacia si estende a tutto il territorio comunale. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoro svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2 -Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Il compito di fare osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è eseguito dalla Polizia Municipale. Gli appartenenti al Servizio, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere ed ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale. Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini e locali dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita, o strumenti che servono alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le prescritte garanzie, sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzioni, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Articolo 3 -Disposizioni di carattere generale per licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate: a) personalmente al titolare; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune, concedente, da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data; d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi senza obbligo di corrispondere alcuna indennità e compenso; e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II -DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 4 -Definizione e ambito di applicazione

Ogni volta che nel presente regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la Polizia Urbana sono usate le espressioni "*luogo pubblico*" o "*suolo pubblico*", si vogliono con esse indicare non soltanto i luoghi ed il suolo di dominio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie ed i portici ed i relativi spazi interni pilastri, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 5 -Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale e quanto disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, ogni occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo deve essere autorizzata dall'Autorità Amministrativa competente. Sono temporanee le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico che hanno la durata massima di un anno; le altre sono considerate concessioni permanenti anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti. Per le occupazioni giornaliere, che hanno durata massima di tre giorni, l'atto di autorizzazione sarà rilasciato previa esibizione della bolletta comprovante il pagamento della tassa di concessione, nella quale saranno sempre indicati la qualità dell'occupazione, lo spazio relativo e i dati del concessionario. L'Autorità Amministrativa

competente può rilasciare le concessioni di occupazioni suolo pubblico tenuto conto dell'importanza dei motivi addotti dai richiedenti, nonché delle speciali esigenze di igiene, di viabilità e sicurezza delle località nelle quali si chiede di effettuare l'occupazione del suolo pubblico; in ogni caso i concessionari dovranno pure uniformarsi agli eventuali prescrizioni, anche verbali, dei Funzionari o Agenti di Polizia Municipale. Le concessioni si intendono ad ogni effetto precarie e sempre revocabili. Sono rilasciate personalmente al titolare e non sono cedibili; è ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, che il Concessionario deve dichiarare anticipatamente all'Autorità Amministrativa, in modo che le generalità di costoro possano essere specificate nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata. È vietata qualsiasi sub-concessione, tuttavia è ammesso il trasferimento da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento per l'applicazione e la disciplina della TOSAP. Indipendentemente dalla revoca, per l'esercizio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico l'Autorità Amministrativa può, durante il corso di esse, prescrivere altre modalità o condizioni per motivi di sicurezza, di igiene, di decoro, di estetica o di circolazione. L'inosservanza delle prescrizioni da parte degli interessati, nei termini stabiliti, produce senz'altro la decadenza delle concessioni.

Articolo 6 -Rinnovo delle Concessioni temporanee di suolo pubblico

Le autorizzazioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata. Potranno soltanto essere rinnovate per giustificati motivi. A tal fine il concessionario è tenuto a presentare un'istanza motivata al Sindaco prima della data di scadenza della concessione.

Articolo 7 – Istanza e versamento della tassa per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico i soggetti interessati debbono presentare al Comune, apposita istanza al fine di ottenere l'Autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. L'istanza deve contenere gli elementi identificativi del futuro Concessionario, le indicazioni dell'area da occupare, oltre alla documentazione tecnica richiesta dall'ufficio.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun preventivo atto dell'Amministrazione comunale il pagamento della tassa può essere mediante versamento diretto.

Articolo 8 -Istanza e versamento della tassa per le occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, la procedura per ottenere la concessione è la stessa prevista per il rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'articolo precedente. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, entro 31 gennaio di ogni anno deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione. L'obbligo dell'istanza, nei modi e nei termini di cui al precedente articolo, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione tali da determinare una variazione dell'ammontare del tributo. Sia per le occupazioni di suolo pubblico temporanee che permanenti, la cessione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto autorizzativo o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo.

Articolo 9 – Rilascio della concessione/autorizzazione

Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Dirigente del Settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: a) marca da bollo; b) deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dalla occupazione di suolo pubblico); d) pagamento tassa per occupazioni spazi ed aree pubbliche. L'entità della cauzione è stabilito di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica, da parte dello stesso ufficio, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Articolo 10 – Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del

destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico: a) la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni di metro quadrato o lineare all'unità superiore; b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni; c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Articolo 11 – Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

Oltre che nei casi previsti in ogni singola parte del presente regolamento, l'Autorità Amministrativa competente può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni e concessioni per i seguenti motivi:

Sospensione:

-per mancato risarcimento dei danni recanti al patrimonio comunale;-per morosità del pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni e concessioni.

Revoca:

-per ragioni d'incolumità, decoro od estetica nonché per motivi di pubblico interesse o utilità o quando non sia osservata una sola delle condizioni alle quali fu subordinata il rilascio;-per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;-per perdita, da parte del titolare dei requisiti per il rilascio;

-per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dai suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni.

Decadenza:

-per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce;-per l'esercizio dell'attività per mezzo di persone non autorizzate;-per mancato adempimento delle condizioni imposte nell'autorizzazione o atto di concessione, ovvero dalle norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento o dal Regolamento per l'applicazione e disciplina della "tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" (TOSAP);-allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di autorizzazione nel termine di tre mesi dall'invito, o non abbia curato il versamento delle somme richieste a titolo di cauzione;-allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;-qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, della Provincia, ecc., assumendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli che disciplinano la revoca. La decadenza opera di pieno diritto al verificarsi delle inosservanze di cui al comma precedente ed è dichiarata dall'Autorità Amministrativa competente.

Articolo 12 -Procedura ed effetti del procedimento di revoca

La revoca è disposta dall'Autorità Amministrativa con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da perizia tecnica. Nel provvedimento di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevare eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione. La revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici interessi è insindacabile da parte del Concessionario e, per effetto di esso, lo stesso Concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove eventuali materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

Articolo 13 – Occupazioni abusive

Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge, dal presente Regolamento e dal

Regolamento della TOSAP. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale l'Autorità Amministrativa competente provvederà a notificare il provvedimento di sgombero e di ripristino del bene occupato, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. È fatto comunque salvo l'obbligo dell'assolvimento della tassa per l'intero anno in cui ha avuto luogo l'occupazione abusiva, nonché eventuale assoggettabilità a sanzioni accessorie.

Articolo 14 -Esenzioni

La tassa non è applicabile per le occupazioni con balconi, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende solari poste a copertura dei balconi e per tutte le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie nonché degli orari dei servizi pubblici di trasporto; c) le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; d) le occupazioni occasionali non superiori a 2 ore; e) le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici/commerciali; f) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; g) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro o comunque patrocinate dal Comune con apposito atto deliberativo; h) le occupazioni effettuate con accessi a fondi rustici; i) le occupazioni effettuate con bocche di lupo; l) le occupazioni con fioriere decorative collocate nelle adiacenze degli esercizi commerciali; m) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione o autorizzazione. Le occupazioni di cui ai commi 1 e 2, lett. d) del presente articolo, finalizzate all'effettuazione di giochi di abilità o di destrezza, poiché riuniscono intorno a sé diversi giocatori e curiosi arrecando ingombro alla circolazione veicolare e pedonale incidendo in tal modo sulla sicurezza di quest'ultima, non rientrano nelle esenzioni.

Articolo 15 – Esazione della tassa d'occupazione d'aree pubbliche

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata al Concessionario del servizio di riscossione, che rilascerà la quietanza. La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata all'atto del rilascio della concessione ed esposto unitamente alla stessa.

Articolo 16 – Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche

Fermi restando gli obblighi previsti dal Codice della Strada (occupazione della sede stradale; opere, depositi e cantieri stradali) chi esegue opere e fa depositi sulle strade o aree pubbliche, dovrà essere munito d'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dall'Autorità Amministrativa competente sentito il parere del Comando di Polizia Municipale. In caso di riparazioni o modificazioni del manto stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di qualsiasi oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale si obbliga i concessionari ad eseguire tale rimozione e la rimessa in pristino, a loro spese, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

Articolo 17 -Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare davanti ai negozi o ai pubblici esercizi: marciapiedi, banchine, giardini pubblici e tutte le aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione comunale può negare o revocare la concessione, qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni tecnico estetiche, di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Articolo 18 -Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare i 2/3 della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.20 Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza del marciapiede. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio comunale. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Articolo 19 -Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto può stabilire il regolamento di igiene ed il Codice della Strada le concessioni di occupazione del suolo pubblico per l'esposizione di merci o derrate etc. all'esterno di negozi, possono essere consentite, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non siano di intralcio o di pericolo per la circolazione in genere. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto l'obbligo di un minimo di m. 0,70 dal suolo e con una sporgenza massima non superiore a m. 0,50. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti e che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico. Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Articolo 20 -Requisiti dei carretti per la vendita su aree pubbliche

I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25 e la larghezza di m. 1,20, compreso i mozzi delle ruote, e devono portare l'indicazione del recapito del titolare. Il carico delle merci non deve superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto.

Articolo 21 -Mercati di gente d'affari - Commercio in forma itinerante

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale. Il tutto fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada.

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti: a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale; b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse; c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato; d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri; e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti; f) il prodotto del lavaggio dei banchi ittici deve essere accuratamente rimosso, onde

evitare che seccando al suolo oltre ad emanare odori sgradevoli attiri animali; g) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19; h) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 22 -Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione. È assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di acceleratori di velocità e di trampoli. È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Articolo 23 -Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica, dell'acqua potabile e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse a seguito a regolare domanda, in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio Tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori ed ottenere l'apposita autorizzazione prevista dalle norme del nuovo Codice della Strada. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Articolo 24 -Strutture per pubblici spettacoli

Senza l'autorizzazione dell'Autorità amministrativa, non si potranno collocare palchi, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica. Le strutture, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni dei commi precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 dallo spazio occupato. I concessionari devono rispettare gli orari e le prescrizioni stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Articolo 25 -Occupazioni con strutture pubblicitarie

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare

conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

Articolo 26 -Occupazioni di attività di riparazione di veicoli

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

CAPO III -NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Articolo 27 -Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo, segare, spaccare legna e accendere il fuoco. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'amministratore.

Articolo 28 -Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Articolo 29 -Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

È proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. Alle persone di cui sopra o ad altri è vietato accendere fuochi allo scopo di recuperare rame o altri metalli. Il prodotto del lavaggio dei banchi ittici deve essere accuratamente rimosso, onde evitare che seccando al suolo oltre ad emanare odori sgradevoli attiri animali.

Articolo 30 -Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio e non è consentito immettere le immondizie nelle caditoie e nei chiusini delle strade. I cartoni e gli imballaggi, privati delle parti in plastica e/o polistirolo, debitamente legati e piegati vanno posti a

lato dei contenitori dei rifiuti solidi urbani nei giorni e nelle ore stabilite da apposita ordinanza del Sindaco.

Articolo 31 -Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Articolo 32 -Scarico di rottami e di detriti

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati ed indicati con apposito cartello apposto dall'Amministrazione Comunale. L'operazione deve essere fatta in modo che nulla di quanto si scarica resti sulla strada.

Articolo 33 -Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione su suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere opportunamente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno di fabbricati, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dell'Autorità Amministrativa. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Articolo 34 -Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Articolo 35 -Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed in osservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas. Nelle vie dell'abitato l'arresto prolungato dei veicoli a motore deve avvenire a motore spento. Si intende prolungato l'arresto eccedente i 120", che non sia giustificato da validi motivi. Deve avvenire altresì con motore spento l'arresto dei veicoli fermi ai passaggi a livello.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di arresto ai semafori ed in incroci ove il traffico è regolato manualmente dagli Agenti preposti.

Articolo 36 -Divieto di lavatura, riparazione e sosta prolungata dei veicoli su aree pubbliche

È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di vetture, carri e simili. Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito. In caso di prolungata sosta su suolo pubblico di veicoli, qualora questi diventino indecorosi nonché ricettacoli di rifiuti vari, ne potrà essere disposta la rimozione onde consentire il lavaggio del suolo e l'eventuale disinfezione. Le spese sostenute saranno addebitate al proprietario del mezzo.

Articolo 37 -Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l'apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano, comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico, salvo autorizzazione per iscritto dell'Autorità Amministrativa, che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana.

CAPO IV -DECORO DEI CENTRI ABITATI

Articolo 38 -Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio e norme di attuazione del PRGI. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con bombolette spray, colori, vernici o altri materiali, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici, nonché qualsiasi altro arredo urbano esposto a pubblica fede. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore. Qualora si ravvisino più gravi estremi si procederà ai sensi della legge penale.

Articolo 39 -Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme dei regolamenti sulla pubblicità e pubbliche affissioni, di quello edilizio e del Codice della Strada, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Articolo 40 -Ornamento esterno ai fabbricati - Tende su facciate di edifici

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare di procurare stillicidio sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti. È vietato utilizzare i balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali simili. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà. La

collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Articolo 41 -Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della città il divieto di sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Articolo 42 -Spolveramento di panni, tappeti e suppellettili

È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino dal mese di novembre a febbraio e dalle 7 alle 9 nei restanti mesi. È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi, comunque, in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Articolo 43 -Rifiuti

È vietato depositare o porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici che andranno unicamente inserirti, in idonei sacchi chiusi, negli appositi cassonetti destinati alla raccolta e non nei cestini porta rifiuti. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti.

Articolo 44 -Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato: a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola; b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli; c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie; d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti; e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi; f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità; g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione; h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della città.

Articolo 45 -Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida

o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. È vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Articolo 46 -Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private. È altresì vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità. È fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di svolgere attività dedita all'accattonaggio e a quant'altro sia finalizzato a turbare la corretta vita delle persone con condotte che non tengano conto della libertà e della quiete altrui.

Articolo 47 -Terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. È comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti. Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

CAPO V -QUIETE PUBBLICA

Articolo 48 -Esercizio dei mestieri, arti ed industrie: lavoro notturno

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di disturbo o rumore superiore ai 40 db dalle ore 13 alle ore 14 e dalle ore 20 alle ore 7. Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia. I servizi tecnici competenti, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi. Queste norme limitatrici valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'A.S.L. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dall'Ufficio Tecnico Comunale o dall'A.S.L., il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio

di quello indicato nel comma 1.

Articolo 49 -Impianto di macchinari

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una dettagliata documentazione di previsione di impatto acustico. La domanda di licenza o utilizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma precedente del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di legge, deve contenere le indicazioni delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività e dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta. Il permesso sarà revocato quando: a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento; b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso; c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o riperussioni in genere.

Articolo 50 – Sorgenti sonore interne agli edifici

Le sorgenti sonore interne agli edifici si distinguono in: -servizi a funzionamento discontinuo, quali gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria; -servizi a funzionamento continuo, quali impianti di riscaldamento, condizionamento e aerazione. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i 35 dB per i servizi a funzionamento discontinuo e i 25 dB per quelli a funzionamento continuo. Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che, azionati, producano rumori o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7.30 e dopo le ore 21.00 dal 1° aprile al 30 settembre e prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Articolo 51 -Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari. L'uso di strumenti musicali e simili deve essere sempre moderato sì da non recare molestia ai vicini. È comunque vietato l'uso di strumenti musicali dalle 12 alle 15 e dalle 21 alle 9. Non sono in ogni caso tollerati dalle ore 22.00 alle ore 06.00, rumori di livello tale da determinare, nell'interno delle abitazioni, sia a finestre aperte che chiuse, letture sugli apparecchi appositi di numerazione di intensità del rumore superiori a 3 dB rispetto ai "rumori di fondo" della zona. Si intende per "rumori di fondo" la rumorosità dovuta alla normale attività del nucleo abitato ove avviene la misurazione con esclusione degli impianti o macchine da controllare (aspirapolvere, macchine da cucire, etc.) La stessa tolleranza massima di 3 dB è stabilita anche rispetto al rumore di fondo notturno nelle ore del riposo, dalle 22.00 alle 06.00.

Articolo 52 -Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualsiasi specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.

Il livello di pressione sonora nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambito chiuso o aperto non deve superare il valore di 103 dB(A) $L_{A,eq,T}$ e 95 dB(A) $L_{A,eq,T}$. I limiti di cui al comma precedente sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora nel periodo di apertura al pubblico. Al gestore dei luoghi di cui sopra è fatto obbligo: -del rispetto dei livelli di pressione sonora previsti; -di dotarsi di sistema di registrazione del livello di pressione sonora all'interno dei locali; -dotarsi di sistema di controllo automatico del livello pressione sonora all'interno dei locali.

Articolo 53 -Uso di strumenti sonori

È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini. È autorizzata dal Comando di Polizia Municipale la pubblicità fonica, soggetta al pagamento di specifica imposta da effettuarsi contestualmente presso la concessionaria, con le seguenti limitazioni: -gli altoparlanti devono, in ogni caso, essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati da apposito decreto ministeriale. (*comunque non oltre 80 dB nel raggio massimo di tre metri*); -è fatto divieto di trasmissione nelle vicinanze di ospedali o cliniche nonché nelle vie del centro urbano di larghezza inferiore a tre metri; -i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alla necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso; -la pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore

16.30 alle ore 19.30; nei centri abitati devono essere escluse le trasmissioni nelle cosiddette "ore di punta" e, pertanto, nei giorni feriali esse possono essere consentite tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le 16.30 e le 18.00. -nei giorni festivi possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse, disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco, nonché messaggi di candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale con previa autorizzazione. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste da apposita normativa. Chi effettua la pubblicità fonica deve sempre avere al seguito l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta.

Articolo 54 -Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con estrema cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Articolo 55 -Venditori e suonatori ambulanti

Tutte le persone di cui al presente articolo devono sospendere l'attività nel seguente orario: dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso dimezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Articolo 56 -Spettacoli e trattenimenti: schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. I concertini e/o trattenimenti musicali potranno effettuarsi solamente 2 volte alla settimana (a scelta del titolare dell'esercizio) fino alle ore 0,30 nei giorni feriali e fino alle ore 1,00 il venerdì, il sabato e i prefestivi. I locali non ubicati in condomini di civile

abitazione o in edifici turistico-ricettivi sono autorizzati ad effettuare i concertini e/o trattenimenti musicali sino alle ore 1,00 anche durante i giorni feriali. Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi è consentito il funzionamento degli apparecchi sonori (TV, video, radio, mangianastri, filodiffusione, juke-box, ecc.) sino alle ore 0,30, alla condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate, dopo tale ora, fino alla chiusura solo come sottofondo, e comunque tali da non causare disturbi alla quiete pubblica.

L'Autorità competente, per motivate esigenze di interesse pubblico od in presenza di disturbo della quiete pubblica indotto dal pubblico esercizio o dai suoi avventori sia all'intero o al di fuori del medesimo o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti con ordinanza sindacale, ha facoltà di ridurre l'orario scelto dall'esercente per un periodo anche indeterminato (e comunque non inferiore ad un anno), fatta salva la fascia oraria di apertura obbligatoria.

Articolo 57 -Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito dalle 22.00 alle 06.00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Articolo 58 -Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Articolo 59 -Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. La disposizione del comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Articolo 60 -Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi non è consentita non essendovi aree opportunamente attrezzate, esclusi i casi di calamità. Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri e baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste potranno essere consentite, negli spazi che saranno di volta in volta predisposti e igienicamente attrezzati dall'Autorità Comunale, quando servano come abitazione a persone o facciano parte di parchi divertimento autorizzati.

CAPO VI -NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 61 -Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili; impianti di g.p.l. per uso domestico. Criteri di sicurezza.

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità comunale. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

1. Ai sensi della Circolare numero 78 in data 14/07/1967, div. II, Sez. I/Prev., prot. N.24656/4106, del Ministero dell'Interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio, l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico è subordinata al rispetto dei seguenti criteri: a) installazione all'esterno del locale nel quale si trova l'apparecchio di utilizzazione; b) protezione della

tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore dovrà essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del g.p.l. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

Articolo 62 -Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a pianoterreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.

Articolo 63 -Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno; b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno; c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso; d) per evitare la fuoriuscita del gas o di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che ne interrompono il flusso.

Articolo 64 -Uso di fiamma libera -Accensione falò

È assolutamente vietato: a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti; b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda; c) fornire di alcol, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere. Su tutto il territorio comunale chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele, utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile, formando opportuni ripari per impedire dispersioni delle braci o di scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito. Dal 1° novembre al 30 aprile è comunque vietata in tutti i terreni boscati o cespugliati, ed entro i 100 metri da essi, l'accensione di fuochi o l'esecuzione di operazioni che possano creare possibilità di incendio. Nei campi e nei boschi è vietato dare fuoco alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza inferiore ai 100 metri da case, edifici, siepi, piantagioni, mucchi di paglia, di fieno e simili, o da depositi di materiali infiammabili o combustibili. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi previsti, devono essere adottate tutte le cautele

necessarie alla difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistervi con l'aiuto di quante altre persone siano necessarie. È analogamente vietato dare fuoco alle stoppie od accendere comunque fuochi nelle vicinanze di linee ferroviarie senza adottare le cautele necessarie alla difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

Chi scopre un incendio è tenuto a darne immediato avviso all'autorità. In caso di incendio nessuno può rifiutarsi di prestare quei servizi e soccorsi di cui fosse richiesto dalle competenti autorità.

Articolo 65 -Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Articolo 66 -Strumenti da taglio

È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio o di ferri acuminati non opportunamente smontati, o protetti alle estremità con opportuni ripari, allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

Articolo 67 – Trasporto di acque gasate e di seltz

I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o simili, devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti ad evitare qualsiasi pregiudizio alla pubblica incolumità, per il caso di accidentali esplosioni dei recipienti trasportati.

Articolo 68 -Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico. In caso di non ottemperanza ad eventuali prescrizioni, dettate dall'Ufficio Tecnico comunale per la manutenzione, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Articolo 69 -Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve, comunque, segnalare il guasto all'Autorità comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Articolo 70 -Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale suddetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Amministrativa che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.

Articolo 71 -Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Articolo 72 -Illuminazione dei portici, delle scale e degli androni

I portici, le scale, gli androni dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi per la notte. .

Articolo 73 – Impianti di pubblico interesse

Il Comune o le ditte/aziende dallo stesso incaricate possono, previa comunicazione, installare impianti e corredi, quali illuminazione pubblica, toponomastica, sistemi di video-sorveglianza cittadina e quant'altro rivesta interesse pubblico o sia diretto alla salvaguardia della incolumità e della quiete pubblica o del decoro cittadino sulle facciate di edifici pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni regolamentari locali in materia di edilizia e di decoro dell'ambiente urbano.

CAPO VII DISPOSIZIONI SUGLI ANIMALI

Articolo 74 -Disposizioni riguardanti gli animali nei centri abitati

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. Per lo smaltimento delle carcasse animali si procederà nel seguente modo: -quando si tratti di animali di piccola taglia o di affezione si seguirà quanto previsto dai regolamenti comunali; -quando si tratti di animali di grossa taglia conferendoli alle imprese specializzate. Il tutto dovrà avvenire comunque sotto la supervisione dei veterinari della competente A.S.L. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti è fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico alimenti ed i relativi contenitori destinati all'alimentazione delle colonie feline. Su suolo pubblico o aperto al pubblico è sempre e comunque vietato alimentare i volatili e abbandonare alimenti ed i relativi contenitori all'uso destinati. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali. Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale d'igiene, oltre che dal Codice della Strada, è vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco che ne stabilirà i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare. È fatto obbligo altresì ai conduttori dei cani di evitare che essi sporchino il suolo pubblico e di provvedere, altrimenti, a rimuovere gli escrementi con idonea attrezzatura e depositarli nei pubblici raccoglitori dei rifiuti solidi o se presenti negli appositi raccoglitori. Agli stessi conduttori è fatto obbligo di mostrare, su richiesta degli Agenti preposti ai controlli, idonea attrezzatura di cui al comma precedente, che dovrà sempre essere portata in luoghi pubblici ogni qualvolta si condurranno animali domestici, ed il tatuaggio dell'animale. Il Sindaco può comunque vietare, nonostante l'osservanza di tutte le precedenti prescrizioni, la conduzione di animali domestici in determinate zone o luoghi della città.

Articolo 75 -Trattamento degli animali

Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore, costrizione o sofferenza; sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano loro maltrattamenti o sevizie; è vietato abbandonare gli animali da affezione.

È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività. È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni igienico-sanitarie tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, o in stato di malnutrizione ed incuria tali da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi. I cani vaganti non tatuati catturati non possono essere soppressi e, se non reclamati dopo la diffusione di avvisi e ricerche, possono essere ceduti a privati o ad associazioni protezionistiche e di accoglienza, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Articolo 76 -Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto prescritto dalle leggi e da regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Articolo 77 -Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia e non recare disturbo nelle ore di riposo. Nel caso sopraddetto, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo e/o pericolo. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Articolo 78 -Animali pericolosi -Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldog, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono essere muniti di museruola e tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio con museruola e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone o notoriamente aggressivi. I cani circolanti senza le opportune cautele, di cui al comma precedente, saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

CAPO VIII -CORTEI E MANIFESTAZIONI

Articolo 79 – Stemma del Comune

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali, senza autorizzazione.

Articolo 80 -Cortei funebri

Fatto salvo quanto già previsto nel regolamento servizi trasporti funebri i cortei dovranno rispettare le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Articolo 81 -Processioni -Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: - modalità di occupazione; -strutture che si intende utilizzare; -impianti elettrici; -modalità di smaltimento dei rifiuti. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

CAPO IX - ESERCIZI COMMERCIALI

Articolo 82 – Classificazione degli esercizi commerciali

L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10/10/1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Si richiama la classificazione degli esercizi commerciali così come prevista dall'articolo 4 del D. Lgs. 114/98 e confermata dalla L.R. 28/99 e recepita nella normativa di adeguamento del con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, panche, staffe murali e simili. Non sono tali eventuali piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande, dopo l'uso.

Articolo 83 – Ispezioni

Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere agli esercizi commerciali per effettuare i necessari controlli. Agli eventuali provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività a seguito del riscontro di infrazioni delle normative di settore, si accompagna l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci.

Articolo 84 – Sanzioni e revoche

Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98, l'inosservanza delle disposizioni convenute nel presente atto è punita con una sanzione amministrativa graduata da un minimo di 78,00 € ad un massimo di 465,00 €, di cui agli articoli dal 106 al 110 del T.U.L.C.P. 383/34, con la procedura di cui alla legge 689/81 e s.m.i. In caso di particolare gravità o recidiva, si applica quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del D. Lgs. 114/98. Organo competente a comunicare la sospensione dell'attività di vendita è il responsabile del procedimento.

Articolo 85 – Revoca delle autorizzazioni commerciali e delle autorizzazioni/concessioni edilizie.

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività commerciale in sede fissa sono revocate qualora non sia rispettate: a) le norme contenute nella presente disciplina; b) le norme contenute nei regolamenti di igiene e di sanità; c) le indicazioni normative e cartografiche del P.R.G.C., fatte salve le condizioni specifiche disciplinate nei precedenti articoli; d) ogni altra prescrizione pertinente le autorizzazioni contenuta in dispositivi legislativi sovraordinati. La revoca dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività commerciali, nel rispetto del contenuto dell'articolo 6 della L.R. 28/99, comporta la chiusura dell'esercizio. La revoca o la decadenza dell'autorizzazione commerciale determinano l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione urbanistica regionale come previsto nella L.R. 56/77 e s.m.i. Successivamente, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., si dovrà proceder e agli eventuali provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni/concessioni edilizie. Le indicazioni del presente articolo si applicano per tutte le tipologie di esercizi commerciali, così come indicati nell'articolo 3 del presente atto. Per tutto quanto non espresso nel presente atto si fa riferimento al D. Lgs. 114/98, alla Legge Regione Piemonte 28/99 e alle successive disposizioni regionali adottate dal Consiglio e dalla Giunta.

CAPO IX -SANZIONI

Articolo 86 -Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria e, per le violazioni al presente regolamento, è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'Agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura. L'oblazione in via breve non è ammessa quando il fatto illecito abbia recato danno a terzi o al Comune. Le violazioni di cui all'art. 14, comma 4, sono raddoppiate. Nell'*allegato a)* al presente regolamento sono elencati gli articoli ammessi all'oblazione via breve, con i relativi importi.

Articolo 87 -Provvedimenti del Sindaco

Nel caso in cui non sia ammessa l'oblazione ovvero qualora si ravvisi una particolare gravità nel fatto, l'Agente accertatore deve presentare il Verbale corredato da un dettagliato rapporto al Sindaco, quale autorità amministrativa, nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Articolo 88 -Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Articolo 89 -Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Articolo 90 -Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti: a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario; b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale; c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e, comunque, per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO X -DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 91 – Abrogazioni di disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra norma comunale in contrasto a quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 92-Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ARTICOLI AMMESSI ALL'OBLAZIONE VIA BREVE

ARTICOLO	OGGETTO	Pagamento in misura ridotta entro 60gg in Euro
13	Occupazione abusiva suolo pubblico	103.29
14	Occupazione suolo pubblico abusiva finalizzata al gioco di abilità o di destrezza	206.58
16	Lavori o depositi su aree pubbliche	206.58
18	Tende: <i>ip. 1</i> – mancato rispetto delle dimensioni e/o altezza <i>ip. 2</i> – pulizia e decoro <i>ip. 3</i> – installazione irregolare	25.82 15.49 51.65
19	Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi: <i>ip. 1</i> – in violazione dell'altezza dal suolo e della sporgenza <i>ip. 2</i> – prodotti gocciolanti	25.82 25.82
20	Carretti per vendita su aree pubbliche	15.49
21	Mercati di gente d'affari	15.49
22	Divieto di giochi su suolo pubblico	15.49
23	Collocamento di condutture	15.49
27	Nettezza centro abitato	15.49
28	Obblighi dei concessionari di aree pubbliche	15.49
29	Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche e esercenti mestieri girovaghi	51.65
30	Disposizioni riguardanti negozi e botteghe: <i>ip. 1</i> – spargere o accumulare rifiuti e immondizie provenienti dalle loro botteghe; <i>ip. 2</i> – pulizia marciapiede antistante l'esercizio con immissione immondizia nelle caditoie; <i>ip. 3</i> – mancata piegatura e legatura di cartoni e/o imballaggi;	25.82 15.49 15.49
31	Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	51.65
32	Scarico di rottami e detriti	25.82
33	Trasporto di materiale di facile dispersione	25.82
34	Sgombero della neve: <i>ip. 1</i> – pulizia marciapiedi prospicienti <i>ip. 2</i> – scarico su suolo pubblico di neve da cortili o tetti	25.82 103.29
37	Divieto di getto di opuscoli o foglietti	103.29

38	Manutenzione edifici: <i>ip. 1</i> – omessa conservazione; <i>ip. 2</i> – omessa segnalazione di operazioni di verniciatura o imbiancatura; <i>ip. 3</i> – omessa manutenzione targhe e numeri civici; <i>ip. 4</i> – mancato estirpamento erba lungo il fronte dello stabile o muro di cinta; <i>ip. 5</i> – imbrattamento muri con spray e simili;	258.23 25.82 25.82 103.29 206.58
39	Collocamento di cartelli o iscrizioni	103.29
40	Ornamento esterno ai fabbricati: <i>ip. 1</i> – non opportunamente assicurati; in modo da non impedirne la caduta; <i>ip. 2</i> – stillicidio da vasi;	25.82 25.82
41	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	10.49
42	Spolveramento di panni, tappeti o suppellettili	25.82
43	Pattumiere e recipienti con rifiuti: <i>ip. 1</i> – deposito in luogo pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici; <i>ip. 2</i> – getto dei rifiuti nei cestini e non nei cassonetti;	51.65 25.82
44	Viali e giardini pubblici:	
	<i>ip. 1</i> – passare e/o coricarsi sulle aiuole o panchine;	15.49
	<i>ip. 2</i> – guastare o lordare i sedili, danneggiare siepi, fiori ecc., scagliare pietre;	25.82
	<i>ip. 3</i> – giochi che recano molestie o pericolo	15.49
45	Vasche e fontane pubbliche	25.82
46	Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità; Accattonaggio Ubriachezza	25.82
47	Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico	25.82
48	Esercizio dei mestieri, arti e industrie: <i>ip. 1</i> – fuori dall’orario; <i>ip. 2</i> – disturbo alla pubblica e privata quiete;	15.48 25.82

53	Uso di strumenti sonori: <i>ip. 1</i> – Pubblicità fonica non autorizzata <i>ip. 2</i> – Autorizzato alla pubblicità fonica non aveva al seguito la documentazione richiesta;	25.82 15.49
54	Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	51.65
56	Schiamazzi, canti e grida sulle pubbliche vie: <i>ip. 1</i> –di giorno <i>ip. 2</i> – di notte <i>ip. 3</i> – nei pubblici locali	15.49 25.82 25.82
57	Suono delle campane	15.49
61	Sostanze liquide, infiammabili e combustibili	103.29
64	Uso di fiamma libera – accensione falò <i>ip. 1</i> – mancata applicazione norme di sicurezza; <i>ip. 2</i> – inosservanza orario;	103.29 25.82
68	Manutenzione tetti, cornicioni e canali di gronda;	51.65
69	Manutenzione di aree di pubblico transito;	25.82
72	Illuminazione dei portici, scale, anditi	25.82
74	Disposizioni riguardanti gli animali:	

	<i>ip. 1</i> – pulizia degli animali <i>ip. 2</i> – smaltimento delle carcasse animali; <i>ip. 3</i> – foraggiamento degli animali; <i>ip. 4</i> – animali liberi e/o senza guinzaglio e/o senza museruola; <i>ip. 5</i> – imbrattamento di suolo pubblico da parte di animali <i>ip. 6</i> – mancanza di idonea attrezzatura di pulizia al seguito (paletta o simili) <i>ip. 7</i> – conduzione animali in zona vietata (es.: aiuola)	25.82 103.29 15.49 25.82 51.65 10.33 25.82
75	Trattamenti degli animali	103.29
77	Detenzioni di cani o altri animali nelle abitazioni	25.82
78	Animali pericolosi	103.29